

CIRCOLARE N.06 – SETTEMBRE 2021

ESTENSIONE OBBLIGO GREENPASS (bozza in attesa di approvazione del decreto)

15 / Settembre 2021 / La conversione del d.l. n. 105/2021 - 189 voti favorevoli, 32 contrari, due astensioni. Con questi numeri l'Assemblea del Senato, nella seduta del 15 settembre, ha dato l'ok in via definitiva al ddl n. 2382, di conversione, con alcune modificazioni, del **decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021**, recante misure urgenti per l'emergenza da Covid-19 e la sicurezza delle attività sociali ed economiche, sull'approvazione del quale il Governo aveva posto la questione di fiducia.

Di seguito vengono commentati gli articoli che riguardano l'ambito privato

IMPIEGO CERTIFICAZIONI VERDI AMBITO PRIVATO

1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1, e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

Commento: Dal 15 Ottobre in vigore tutti i punti sotto descritti.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

Commento: Vale la definizione di lavoratori come per il D.lgs 81/2008 oltre che le figure esterne che entrano in Azienda – Dotare Centralino o ingresso di Applicazione lettura GreenPass, richiedere Certificazione Cartacea ai lavoratori dipendenti per monitorare le scadenze, oltre che il cartaceo il primo giorno ovvero il 15 Ottobre fare controllo anche con il lettore Digitale per evitare di trovare falsi certificati

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Commento: Lavoratori fragili che hanno certificato di esenzione vaccino

4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

Commento: I datori di Lavoro sono tenuti a verificare, premetto che come già accennato in circolari precedenti non c'è ambito di Privacy o altri vincoli. Vanno verificati i Certificati attraverso figure di supporto (responsabili, preposti...etc)

5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni e gli enti locali le linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Commento: *Se non saranno presenti linee guida, i datori di Lavoro definiscono le modalità operative di controllo a campione oppure costantemente sempre ALL'INGRESSO dei locali – le modalità alla data odierna solo libere fino all'eventuale entrata in vigore di linee guida.*

6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

7. La sospensione di cui al comma 6 è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della predetta certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

Commento: *Sospensione dell'attività lavorativa – non retribuita, per le Aziende fino a 15 dipendenti dopo il 5° giorno di mancata esibizione (sempre giorni non retribuiti) il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di sostituzione comunque per un periodo non superiore ai 10 gg*

8. L'accesso di lavoratori nei luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

Commento: *Per ogni CCNL stipulato ci sono provvedimenti e sanzioni.*

9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 8, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500. 10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione."

Commento: *Sanzioni erogate dalla prefettura, quindi potrebbero esserci controlli in tal senso a carico del Datore di Lavoro se non prende provvedimenti.*

Modifiche al Dlgs 22/04/2021

- Durata Certificazione Verde 12 Mesi;
- Certificazione Verde valida dalla medesima somministrazione;
- Per i casi Covid, dopo aver contratto il virus (passati 15 giorni) e aver fatto la prima dose di vaccino viene rilasciata la certificazione Verde

Risposte alle domande

**Per chi non è dotato di GreenPass – Valido Tampone molecolare o rapido antigenico, mentre test fai-da-te e sierologico non sono validi. Anche i tamponi salivari sono accettati per il certificato, chiedere al farmacista / medico che esegue tale tampone.*

**La validità verrà definita più avanti se 72 ore (come è adesso), ma con il tampone salivare vale 48 ore;*

**Scaricare APP VerificaC19 per scansione QRCode*

Consulenze Mapelli SRT stp
Andrea Mapelli

Consulenze Mapelli S.r.l. stp

Consulenza per le Imprese

A Socio Unico – Cap. sociale i.v. € 2500,00

P.Iva / CF e N. iscr. R.I di Lecco 03923040137

Pec: andrea@pec.consulenzemapelli.com

Web: www.consulenzemapelli.com

Mail: info@consulenzemapelli.com

Codice SDI: SUBM70N

23900 Lecco

Corso Carlo Alberto n.108/A

Tel. 0341.353842

Fax. 0341.372081